



COMUNE DI SIDERNO

Città Metropolitana di Reggio di Calabria

REGISTRO GENERALE

Numero

Data

75

17/02/2021

Proposta Numero 123

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Segretario Generale

Segretario Generale

OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -URBANISTICA" - CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1: AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Antonia Criaco

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 26 maggio 2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 63 del 16 Giugno 2020, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2020-2022".
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 100 del 24 Settembre 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2020 - Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2020.
- in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni d'incompatibilità ne condizioni di conflitto d'interessi, anche potenziale.
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità

contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che:

- Con determinazione n. 404 del 28 maggio 2020 veniva indetta procedura selettiva finalizzata al reclutamento di n. 1, Istruttore Direttivo Tecnico, Urbanistica, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato;
- Con il medesimo atto veniva approvato il relativo bando di concorso pubblico che, per estratto, veniva pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana (serie concorsi) n. 47 del 19 giugno 2020;

Considerato che, a mente dell'art. 11 del *Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione*: “*Scaduti i termini fissati dai bandi di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione ai relativi procedimenti ed a partire dall'undicesimo giorno successivo alla data di scadenza, il Responsabile dell' Unità Operativa a cui appartiene la posizione posta a concorso, procede a riscontrare ed a istruire le domande ai fini della loro ammissibilità, verificando il possesso di requisiti previsti dall'Avviso. Per le posizioni apicali messe a concorso provvede il Direttore Generale e, in mancanza di tale figura, il Segretario Generale*”;

Richiamato il 2 comma dell'art. 11 del citato *Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione* a tenore del quale: “*Il Responsabile dell'Unità Operativa succitato determina, con proprio provvedimento l'ammissibilità delle domande regolari e l'esclusione di quelle insanabili o non accoglibili indicando, per ciascuna le motivazioni di esclusione con specifico ed espresso riferimento all'Avviso, al presente Regolamento o, comunque, al vigente ordinamento disciplinante la materia*”;

Precisato, al riguardo, che, entro i termini prescritti, sono pervenute, n. 30 (trenta) domande; di queste:

- n. 24 (ventiquattro) sono risultate regolari e, pertanto, ammissibili;
- n. 3 (tre), prot. n.16590 del 2 luglio 2020, prot. n.17509 del 9 luglio 2020 e prot. n.18374 del 16 luglio 2020, indicano nella causale il riferimento al concorso per Istruttore Direttivo Tecnico - LL.PP.;
- n. 2 (due) prot. n.18816 e prot. n.18841 del 20 luglio 2020 sono state prodotte senza allegare la ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione di € 15,00;
- n. 1 (uno) prot. n.16399 del 30 giugno 2020 risulta attinente ad un profilo professionale diverso da quello messo a concorso;

Visto l'art. 6 dell'Avviso che sancisce: “*Non saranno ammessi a partecipare al concorso i Candidati che incorrano anche in una sola delle seguenti irregolarità:*

- a) inoltro della domanda fuori dai termini prescritti, come precisato all'art. 4;*
- b) omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie: cognome, nome, data di nascita, residenza o domicilio del Candidato (tali notizie saranno comunque ritenute valide se sono ricavabili da altri documenti allegati alla domanda);*
- c) omissione della firma a sottoscrizione della domanda;*
- d) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso;*
- e) mancata produzione di documento di identità o presentazione di copia di documento di identità scaduto e privo della dichiarazione prevista all'art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;*
- f) inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata da indirizzo diverso dal proprio.”;*

Visto, altresì, il comma 5 del sopra citato articolo 11 del *Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione* che prevede: “*Il mancato possesso dei requisiti preclude la possibilità di partecipazione alla selezione, in caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione viene*

disposta l'ammissione dei candidati a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda nei termini perentori che verranno loro comunicati (...)”;

Richiamato, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *La mancata allegazione della domanda di partecipazione ad un concorso della ricevuta attestante il prescritto pagamento della tassa di concorso - peraltro versata regolarmente dall'interessato - concreta una irregolarità meramente formale, che non comporta l'esclusione della prova dal concorso, ma soltanto obbliga l'amministrazione ad invitare il candidato a regolarizzare la domanda mediante la produzione della ricevuta.*(T.A.R. , Umbria , 04/06/1987 , n. 231)

Ritenuto per quanto sopra:

- dover ammettere le 24 domande risultate regolari, nonchè, per il principio del *favor participationis*, anche le 3 domande (prot. 16590 del 2 luglio 2020, prot. 17509 del 9 luglio 2020 e prot. n. 18374 del 16 luglio 2020) che recano nella causale il riferimento al concorso per Istruttore Direttivo Tecnico - LL.PP anziché Istruttore Direttivo Tecnico – Urbanistica;
- dover ammettere con riserva le 2 (due) domande prot 18816 e prot. 18841 del 20 luglio 2020 prodotte senza allegare la ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione di € 15,00 a condizione che i candidati provvedano a regolarizzare la propria posizione attraverso la produzione della ricevuta di pagamento;
- dover escludere: la domanda prot. 16399 del 30 giugno 2020 perché attinente ad un profilo professionale diverso da quello messo a concorso;

Visti:

- il D. Lgs. 165/2001 contenente le “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il D. Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”;
- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018;
- il *Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. Rg.329/2009;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000;

Ravvista, ai sensi dell'art. 107 de D.Lgs. 267/2000, la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che, relativamente alla procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Urbanistica, cat D1, sono pervenute n. 30 domande;
2. **DI NON AMMETTERE**, per le motivazioni di cui alla parte motiva, la domanda prot. 16399 del 30 giugno 2020 perché attinente ad un profilo professionale diverso da quello messo a concorso;
3. **DI AMMETTERE CON RISERVA** le domande prot 18816 e prot. 18841 del 20 luglio 2020, a condizione che i candidati provvedano a regolarizzare la propria posizione attraverso la produzione della ricevuta di pagamento entro il termine perentorio che sarà comunicato loro con pec o (in mancanza) con altro mezzo idoneo all'indirizzo fornito;
4. **DI AMMETTERE** le ulteriori 27 domande;

5. **DI RISERVARSI** la verifica, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., delle autocertificazioni rese dai candidati ammessi circa il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 dell'avviso di selezione;
6. **DI PRECISARE** che avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione nonché ricorso innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie nei termini di legge;
7. **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art.11 comma 3 del *Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione*, la completa documentazione della selezione al Segretario della Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 734 del 24 agosto 2020;
8. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web istituzionale, in Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni, dando atto che detta pubblicazione, fatte salve le comunicazioni riservate, ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;

Il Segretario
Criaco Antonia / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente